

Le regole per la determinazione del costo standard

Alle origini del costo standard: legge 240/2010

- **Art. 5, comma 4, lettera f):**

Delega al Governo per:

- *l'introduzione del **costo standard unitario di formazione per studente in corso**, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università, cui collegare l'attribuzione all'università di una percentuale della parte del fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10.11.2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9.1.2009, n. 1 (vale a dire: ad esclusione della quota premiale del FFO);*
- *l'individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, sentita l'ANVUR.*

D. Lgs. 49/2012

Attuazione della delega contenuta nella L. 240/2010 con riferimento all'introduzione del costo standard:

- **Art. 8:** (Costo standard unitario di formazione per studente in corso).

Comma 1:

- “Il costo standard unitario di formazione per studente in corso, di seguito costo standard per studente, è il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale del corso di studio, determinato tenuto conto della tipologia di corso di studi, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università”.

D.Lgs. 49/2012

- **Art. 8:**

- Comma 2:

“La determinazione del costo standard per studente è definita ... considerando le voci di costo relative a:

- a) attività didattiche e di ricerca, in termini di dotazione di personale docente e ricercatore destinato alla formazione dello studente;

- b) servizi didattici, organizzativi e strumentali, compresa la dotazione di personale tecnico amministrativo, finalizzati ad assicurare adeguati servizi di supporto alla formazione dello studente;

- c) dotazione infrastrutturale, di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari;

- d) ulteriori voci di costo finalizzate a qualificare gli standard di riferimento e commisurate alla tipologia degli ambiti disciplinari.”

Decreto interministeriale (MIUR e MEF) del 9 dicembre 2014 n. 893

Applicazione del D.Lgs. 49/2012 con riferimento al costo standard:

- **Art. 1:**

1. Ai fini del presente decreto, il concetto di studente in corso è riferito alla condizione di studente iscritto entro la durata normale del corso di studi. A tal fine sono considerati esclusivamente gli studenti regolarmente iscritti nell'Ateneo da un numero di anni complessivi non superiore alla durata normale del corso frequentato.

2. Gli studenti iscritti part-time sono considerati in relazione alla maggiore durata normale del loro percorso e con peso pari a 0,5.

Quindi, esso è calcolato solo in relazione agli studenti «in corso», definiti come gli studenti regolarmente iscritti nell'Ateneo da un numero di anni complessivi non superiore alla durata normale del corso frequentato (peso pari a 1)

Decreto interministeriale (MIUR e MEF) del 9 dicembre 2014 n. 893

Art. 4:

- *il costo standard unitario di formazione per studente in corso di ogni Ateneo è determinato sulla base di quanto indicato negli articoli 1, 2 e 3 secondo la formula di cui all'allegato 3 del presente decreto che ne è parte integrante.*
- Il calcolo del costo standard unitario di formazione per studente in corso di ogni Ateneo è il risultato della somma di sei componenti:
 - A1: costo standard della docenza di ruolo
 - A2: costo standard della docenza a contratto;
 - B: costo standard dei servizi didattici (compreso personale TAB);
 - C: costo standard delle infrastrutture per la didattica;
 - D: costo standard di altre voci di costo legate a specifici ambiti disciplinari;
 - K: perequazione regionale.

Decreto interministeriale (MIUR e MEF) del 9 dicembre 2014 n. 893

- **A:** Costo standard della docenza
- **A1** = costo personale docente (di ruolo), numerosità di professori di I e II fascia e ricercatori, avendo come parametro stipendiale di riferimento il costo medio per ogni Ateneo del professore di I fascia;
- **A2** = costo della docenza a contratto; le ore di didattica integrativa a contratto sono parametrize rispetto a un costo orario di riferimento uniforme a livello nazionale fissato per il triennio 2014-2016 in € 100 lordo dipendente;

Decreto interministeriale (MIUR e MEF) del 9 dicembre 2014 n. 893

- **B:** Costo standard dei servizi didattici (comprensivi del personale TAB): il costo standard di tali servizi è fissato al 37,5% del costo medio caratteristico di Ateneo del Professore di I fascia moltiplicato per la dotazione di docenza;
- **C:** Costo standard delle infrastrutture (di didattica, ricerca e di servizio): è ottenuto attraverso una formula che tiene conto della dimensione dell'Ateneo, della numerosità di studenti in corso e della tipologia di corsi cui sono iscritti rispetto alle aree disciplinari;

Decreto interministeriale (MIUR e MEF) del 9 dicembre 2014 n. 893

- **D:** ulteriori voci standard di costo per particolari ambiti disciplinari; in particolare:
 - numero di collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato e indeterminato (ad ogni unità di personale in servizio è attribuito un costo medio pari al 10% del costo medio caratteristico di sistema di 1 professore di I fascia);
 - numero di figure specialistiche nelle classi di laurea magistrale di Scienze della formazione primaria e di Conservazione e restauro dei beni culturali, nel numero di 5 per corso (ad ogni unità di personale è attribuito un costo medio pari al 10% del costo medio caratteristico di sistema 1 Professore di I fascia);
 - numero di tutors per i corsi di studio a distanza, nel numero di 3 per i corsi di laurea, 2 per ii corsi di laurea magistrale e 5 per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico (ad ogni unità di personale è attribuito un costo medio pari al 10% del costo medio caratteristico di sistema 1 Professore di I fascia).
- **K:** Perequazione territoriale: viene aggiunto un importo di natura perequativa, identico per tutte le Università aventi sede nella medesima Regione, parametrato alla diversa capacità contributiva per studente della Regione ove ha sede l'Ateneo, sulla base del reddito familiare medio rilevato dall'ISTAT

Decreto interministeriale (MIUR e MEF) del 9 dicembre 2014 n. 893

Ulteriori indicazioni provenienti dal D. Interm.:

- la definizione del costo standard relativamente alle voci di costo di cui alle lett. A e B deve avere come riferimento gli indicatori per l'accreditamento dei corsi di studio;
- per quanto riguarda, invece, le voci di costo di cui alle lett. C e D si deve fare riferimento soltanto a standard complessivi di Ateneo;
- con particolare riferimento al diverso peso dei crediti formativi in termini di numero medio di ore di didattica frontale, ore di laboratorio e ore di studio autonomo, i corsi di studio aventi caratteristiche omogenee vengono classificati in aree disciplinari (medico-sanitaria; scientifico-tecnologica; umanistico-sociale)

Struttura FFO 2014

Quota base FFO (€ 5.085.720.674):

- 20% in base al costo standard
- 80% in base alla quota storica

Quota premiale (€ 1.215.000.000):

- 70% VQR 2004/2010
- 20% reclutamento (numerosità e qualità delle pubblicazioni dei prodotti della ricerca dei chiamati nell'ultimo quinquennio)
- 10% Internazionalizzazione didattica (numero studenti in mobilità Erasmus in ingresso e in uscita; CFU conseguiti all'estero da studenti iscritti entro la durata normale del corso; numero laureati entro la durata normale del corso di studio che hanno conseguito almeno 9 CFU all'estero)

Altre voci (perequazione, chiamate dirette, Montalcini, consorzi universitari, ecc.) (€ 740.000.000)

Totale poco più di 7 mld.

Prospettive normative

- il costo standard andrà a regime nel 2018, quando rappresenterà il totale della quota base, ma sarà progressivamente più incisivo nei prossimi anni (Comunicato stampa Ministro 17.12.2014);
- il D.interm. 893/2014 stabilisce che, in futuro, il calcolo del costo standard unitario di formazione per studente in corso relativo a ciascun Ateneo **verrà pubblicato sul sito del MIUR entro il mese di marzo di ogni anno**, sulla base dei dati relativi all'anno accademico e all'anno solare precedente con riferimento a: numero degli studenti in corso; costo medio di Ateneo e di sistema dei Professori di I fascia; costi di dotazione infrastrutturale e altre voci di costo;
- i dati relativi alla capacità contributiva degli studenti per definire l'importo di natura perequativa (regionale) sono aggiornati invece con cadenza triennale;
- Il D.L. 69/2013 (conv. L. 98/2013) ha stabilito che la quota premiale del FFO è determinata in misura non inferiore al 16% per il 2014, al 18% per il 2015 e al 20% per il 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2% e fino ad un massimo del 30% del FFO

Effetti

Sulla base di quanto detto:

1. Il costo standard viene calcolato attraverso una formula che mette in relazione i costi che ogni Ateneo sostiene per i diversi corsi di studio (costi docenti, costi servizi didattici, costi infrastrutture) e la popolazione studentesca che risulta iscritta entro il numero di anni standard fissato per ogni corso di studio (3 anni, per corso di laurea triennale; 2 anni, per corso di laurea magistrale; 5 anni per corso di laurea a ciclo unico); quindi

2. costi standard unitari più alti implicano (a parità di studenti «in corso») migliore performance nel riparto FFO;

3. l'aumento del numero di studenti «in corso» (nel senso indicato) ha indubbi effetti positivi sul calcolo dei parametri A, B, C e D;

Effetti

4. gli studenti che risultano iscritti oltre il numero standard di anni previsti per ogni corso non vengono calcolati ai fini della determinazione del costo standard studente; quindi a questi fini non incidono né in positivo, né in negativo;

5. Con riferimento ai docenti di ruolo, la loro numerosità di per sé non ha incidenza sul costo standard; rileva, invece, il costo standard del professore di I fascia per ogni Ateneo, che viene preso in considerazione – come abbiamo visto - nel calcolo dei criteri A, B, C e D.